

# **Regolamento organizzativo della Commissione per la radioprotezione di cui al Titolo VI, Capo II, art. 63, comma 4 della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 2, lettera b) della L.R. n. 6/2017**

## **Articolo 1 - Oggetto**

Il presente regolamento:

1. è adottato in attuazione di quanto disposto dal Titolo VI, Capo II, art. 63, comma 4 della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 2, lettera b) della L.R. n. 6/2017
2. riguarda il funzionamento della Commissione per la radioprotezione e prevede:
  - a) compiti e componenti;
  - b) periodicità, modalità di convocazione e sede delle riunioni;
  - c) compiti della segreteria amministrativa;
  - d) numero minimo dei partecipanti ai fini della valida espressione dei pareri;
  - e) modalità di valutazione della documentazione tecnica allegata alle istanze;
  - f) procedure per l'espressione dei pareri;
  - g) condizioni di incompatibilità della partecipazione dei componenti all'esame delle istanze.

## **Articolo 2 - Compiti della Commissione**

La Commissione è costituita presso il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e, in base alla legge, ha i seguenti compiti:

- a) svolge le funzioni di organismo tecnico consultivo ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato decreto;
- b) fornisce all'ATS ogni necessario supporto tecnico-scientifico per affrontare le questioni relative alla radioprotezione della popolazione e dei lavoratori nell'ambito delle attività di prevenzione dei rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- c) esamina le istanze per il rilascio del nulla osta di categoria A sottoposte a parere regionale ai sensi dell'art. 28 del decreto, su richiesta della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia.

## **Articolo 3 - Componenti**

La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria o suo delegato, ed è costituita da:

- a) due fisici specialisti in fisica medica, iscritti nell'elenco degli esperti qualificati di cui all'art. 78 del d.lgs. 230/1995, di cui almeno uno con l'abilitazione di terzo grado;
- b) un medico specialista in medicina nucleare od in radioterapia o, in mancanza di tali specializzazioni, in radiologia;
- c) un medico specialista in medicina del lavoro, preferibilmente incluso nell'elenco dei medici autorizzati di cui all'art. 88 del d.lgs. 230/1995;
- d) il direttore dell' ARPA o suo delegato;
- e) un rappresentante della direzione territoriale del lavoro;
- f) un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco.

## **Articolo 4 - Periodicità, modalità di convocazione e sede delle riunioni**

La Commissione si riunisce se pervengono istanze di nulla osta o richieste di parere.

Il presidente convoca le riunioni, tramite la segreteria amministrativa di cui all'art. 5, con atto scritto inviato ad ogni componente almeno due settimane prima della data della seduta.

Ogni componente è tenuto a presentarsi puntuale alle riunioni e in caso di impedimento dovrà provvedere, personalmente o tramite l'Ufficio di appartenenza, a giustificare la propria assenza, salvo che alla riunione non partecipi il suo sostituto ove formalmente nominato.

La Commissione si riunisce presso la sede del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS della Montagna.

### **Articolo 5 - Compiti della segreteria amministrativa**

La Commissione è dotata di una propria segreteria amministrativa composta da:

- un segretario titolare individuato nel funzionario con posizione organizzativa di Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS della Montagna;
- un segretario supplente individuato in un collaboratore amministrativo professionale o collaboratore amministrativo professionale esperto (cat. D o DS) presso lo stesso Dipartimento individuato all'occorrenza.

Il segretario della Commissione provvede a:

- a) accettare le istanze di nulla osta o richieste di parere e verificare la completezza dei documenti allegati, compreso il pagamento dei diritti sanitari ove previsto;
- b) convocare con nota scritta i singoli componenti della Commissione, su indicazione del presidente;
- c) trasmettere la documentazione in copia ai singoli componenti, per un esame preliminare anche con l'ausilio di supporti informatici, sulla base delle indicazioni fornite dal presidente;
- d) compilare il verbale della seduta;
- e) predisporre le bozze di deliberazioni e pareri;
- f) provvedere alla trasmissione degli atti ai soggetti interessati;
- g) archiviare la documentazione;
- h) predisporre gli atti relativi al compenso dei componenti, ove previsto;
- i) predisporre la tabella da inviare all' I.S.P.R.A. attestante tutti i nulla osta concessi, compresi i provvedimenti di convalida o conversione o revoca, secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 3 septies, del decreto;
- j) sottoporre la tabella di cui al predetto punto i) alla Commissione per parere ed autorizzazione alla trasmissione a firma del Presidente della Commissione

### **Articolo 6 - Numero minimo dei partecipanti ai fini della valida espressione dei pareri**

Ai fini della valida espressione dei pareri di competenza, devono essere presenti alla seduta della Commissione il presidente, il segretario e almeno quattro dei componenti di cui all'art. 3.

### **Articolo 7 - Modalità di valutazione della documentazione tecnica allegata alle istanze**

Ogni singolo componente, esaminata la documentazione relativa all'istanza, esprime durante la seduta le proprie osservazioni. Tali osservazioni vengono valutate congiuntamente ed al termine della discussione viene redatto apposito verbale, originale del quale è depositato presso la segreteria della Commissione presso il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS della Montagna.

## **Articolo 8 - Procedure per l'espressione del parere ai fini del rilascio del nulla osta di categoria B.**

La Commissione esprime il proprio parere sulle istanze di rilascio di nulla osta di categoria B con il consenso unanime dei presenti entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. La valutazione deve essere espressa tramite verbale e riportare per ogni istanza esaminata un parere definito in termini di favorevole, favorevole con prescrizioni, negativo (debitamente motivato) o richiesta di integrazioni.

Nel caso in cui la Commissione ritenga opportuno predisporre eventuali sopralluoghi presso le installazioni dei richiedenti il nulla osta, sono individuati almeno due componenti deputati al sopralluogo stesso.

Nel caso in cui siano necessari ulteriori documenti o elementi conoscitivi per l'espressione del parere, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge sono interrotti per una sola volta ed il parere deve essere reso definitivamente entro trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori richiesti.

Nel caso in cui nell'installazione in esame ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 115 ter del decreto, relative alle esposizioni potenziali, devono essere inserite apposite prescrizioni nel parere di competenza della Commissione e nel nulla osta rilasciato deve essere riportato che è necessaria l'inclusione della pratica nei piani di intervento di cui all'articolo 115 quater dello stesso decreto; deve inoltre essere segnalato al Direttore Generale dell'ATS della Montagna che copia del nulla osta va inviata alle autorità di protezione civile interessate.

## **Articolo 9 - Altri pareri**

Al fine di emettere il parere di competenza sulle istanze di nulla osta all'impiego di categoria A di cui all'art. 28 del decreto, la Direzione Generale Regionale competente in materia sanitaria può avvalersi del supporto tecnico-scientifico delle Commissioni per la radioprotezione insediate presso le A.T.S.; la stessa Direzione trasmette al Direttore generale dell'ATS competente per territorio copia dell'istanza di nulla osta all'impiego di categoria A pervenuta, con la richiesta di esame da parte della Commissione per la radioprotezione.

La Commissione esprime il proprio parere entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta di parere da parte del Direttore generale dell'ATS; quest'ultimo comunica al Direttore Generale Regionale competente in materia sanitaria il parere reso dalla commissione entro 60 giorni dal ricevimento della predetta richiesta.

Stessa procedura è seguita per le richieste di parere trasmesse dalle Prefettura.

## **Articolo 10 - Incompatibilità**

Qualora un'istanza di rilascio di nulla osta o una richiesta di parere all'esame della Commissione sia riferita a strutture per le quali esista un rapporto di dipendenza e/o consulenza diretta tra l'ente o il soggetto richiedente ed un componente della Commissione, quest'ultimo non può partecipare alla formulazione del parere in questione; analoga procedura si attua in tutti gli altri casi di incompatibilità previsti dalle normative vigenti.